

Tribunale Ordinario di Napoli
Magistratura del lavoro
Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per il sig. **Punzo Giorgio** (~~XXXXXX~~XXXXXX6903039024), nato a Portici (NA) il 3 ottobre 1969, residente in Portici (NA) al ~~Viale del Piave~~ ed elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale di Napoli, Is. G/8, presso lo studio dell'avv. Michele Cuoco (cf. CCUMHL62H26F839G) da cui è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata su foglio separato, con l'avvertenza di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso la pec michelecuoco@avvocatinapoli.legalmail.it ovvero il numero di fax 08119308276.

Ricorrente

Contro: **CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma Piazzale Aldo Moro n. 7, C.F. 80054330586**

Resistente

nonché contro: tutti i controinteressati, individuati nei candidati che hanno presentato domanda, o, almeno, in quelli che si siano classificati nella graduatoria finale, per la “*PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER N. 70 POSIZIONI COMPLESSIVE DI PRIMO TECNOLOGO, II LIVELLO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 5, DEL CCNL ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DEL 7 APRILE 2006, DI CUI N. 38 POSTI PER IL SETTORE TECNOLOGICO “SUPPORTO ALLA RICERCA”* bandito dalla convenuta in data 06.08.2020 (BANDO N. 315.57 PT)

Controinteressati

FATTO

- 1) Il ricorrente, a far data dal 01/02/2001, è dipendente del CNR col profilo di RICERCATORE di III livello professionale ed in progressione di carriera con il profilo di TECNOLOGO di III livello professionale a far data dal 31/12/2008. La



sede di lavoro è l'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini (IBB), ubicato alla via T. De Amicis n. 95, Napoli.

- 2) In data 06-08-2020 il convenuto CNR bandiva una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per 70 posizioni complessive di primo tecnologo, II livello professionale, di cui 38 posti per il settore “*supporto alla ricerca*” e con “*decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio dell’anno di approvazione della graduatoria.*”.
- 3) Il ricorrente, avendone i requisiti, presentava domanda di partecipazione, depositando la richiesta documentazione: curriculum, titoli, etc. (all. 1).
- 4) Il bando, all’art. 5, disponeva: “*Saranno ammessi al colloquio i candidati che conseguano nella valutazione dei titoli un punteggio complessivo non inferiore a 49/70*”.

4.1) In particolare, ai fini della valutazione dei candidati, il bando (art. 5) prevedeva:

1. *Per la valutazione dei candidati, la Commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 70 punti per i titoli, 20 punti per il colloquio e 10 punti per la valorizzazione della professionalità acquisita presso il CNR.*
2. *Il punteggio previsto per i titoli è ripartito tra le sottoindicate categorie:*

A. Prodotti Scelti (max 3 punti per singolo prodotto) max punti 15

(nel numero massimo di 5 prodotti)

(Rapporti tecnici/professionali; Relazioni Tecniche; Pubblicazioni; Brevetti; Soluzioni Tecnologiche e/o Modelli e Metodologie Innovative)

B. Ruoli e Responsabilità (max punti 3 per singolo titolo) max punti 25

(Incarichi di responsabilità e/o coordinamento di laboratorio, infrastrutturascientifica e/o ICT, impianti, organismo, struttura organizzativa; responsabilità gestionale/tecnico-scientifica e/o coordinamento di progetto, campagna, attività di valorizzazione; incarichi di rappresentanza dell’Ente in board nazionali e/o internazionali; incarichi professionali e/odi rappresentanza dell’Ente)

C. Curriculum max punti 30

(altri titoli del CV diversi da quelli di cui alle lettere A. e B.)

3. (...)



4. (...)
5. (...)
6. *Per quanto concerne la valutazione dei titoli di cui alla categoria “B” la Commissione dispone di un punteggio di max 25 punti con un massimale per singolo titolo pari a 3 punti. Nella valutazione dei ruoli e degli incarichi di responsabilità e/o coordinamento, la Commissione terrà conto della natura, della rilevanza, della complessità e della durata degli stessi; con riferimento ai ruoli di responsabile di struttura, la Commissione terrà conto altresì delle dimensioni della struttura, nonché della sua rilevanza all'interno dell'organizzazione.*
7. *Con riguardo, infine, ai titoli di cui alla categoria “C” (altri titoli del curriculum professionale), la Commissione assegnerà il punteggio sulla base di un giudizio complessivo motivato che tenga conto, in base a parametri oggettivi, dell'effettivo contributo del candidato nel determinare soluzioni (prodotti, servizi, processi, metodologie) innovative effettivamente attuate nell'ambito del settore tecnologico del bando.*
8. *Saranno ammessi al colloquio i candidati che conseguano nella valutazione dei titoli un punteggio complessivo non inferiore a **49/70**.*
9. *Il colloquio potrà svolgersi anche con modalità telematiche e verterà sulla discussione dei titoli presentati dal candidato, nonché sulle attività ed esperienze professionali dallo stesso indicate e sulle conoscenze possedute nel settore tecnologico del bando.*
10. *Il colloquio si intende superato con il conseguimento di un punteggio non inferiore a **14/20**.*
11. (...)
 - 5) In data 08.10.2020 veniva nominata la Commissione incarica della selezione, affidata alla Presidenza del sig. Costantino De Angelis, con segretario la sig.ra Sara Mannocchi (all. 2);
 - 6) La Commissione procedeva preliminarmente ad articolare i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio (all. 3) per poi, successivamente, procedere alla valutazione;



- 7) Il ricorrente, al termine della valutazione dei titoli, risultava valutato con punteggio di 40,5 punti (all. 4 e 5) e pertanto non era ammesso alla seconda fase della selezione (colloquio), per la quale come detto era richiesto il punteggio minimo di 49 (all. 10);
- 8) In data 20-05-2021 veniva approvata la graduatoria finale di merito e di nomina dei vincitori, che non vede tra i candidati idonei il dott. Punzo (v. all. 6);
- 9) Il ricorrente acquisiva gli atti della selezione, mediante formale accesso (all. 7), verificando la sussistenza di evidenti errori a suo danno.

Tanto premesso, il dott. Punzo ricorre a codesto Tribunale per sentir dichiarare l'erroneità delle valutazioni della Commissione e la conseguente illegittimità del provvedimento direttoriale di approvazione e pubblicazione della graduatoria finale dei vincitori della selezione, nonché di tutti gli altri atti presupposti, anche come indicati in sede di conclusioni del presente ricorso. Tanto, per i motivi di cui appresso.

FATTO E DIRITTO

A. Sulla illegittimità dei criteri individuati dalla Commissione di valutazione.

In via preliminare e prima di verificare in concreto le ragioni dell'illegittimità della valutazione dei titoli del ricorrente, occorre evidenziare come la Commissione in sede di predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e del colloquio e con riferimento ai criteri di cui alla categoria B (***“Ruoli e Responsabilità”***) stabiliva che: *“Per quanto concerne la valutazione dei titoli di cui alla categoria B.....la commissione terrà conto di:*

- *Natura dell'incarico in relazione al supporto alla ricerca*
- *Rilevanza dell'incarico di responsabilità*
- *Complessità e utenza della struttura*
- *Durata (minimo durata dell'incarico due anni)*
- *Dimensione della Struttura”*



Con tutta evidenza la Commissione non si preoccupava di articolare alcun parametro oggettivo/quantitativo cui commisurare la propria valutazione, ma si limitava sostanzialmente a richiamare quanto già previsto nel bando (art. 5 del bando: *“Per quanto concerne la valutazione dei titoli di cui alla categoria **“B”** la Commissione dispone di un punteggio di max 25 punti con un massimale per singolo titolo pari a 3 punti. Nella valutazione dei ruoli e degli incarichi di responsabilità e/o coordinamento, la Commissione terrà conto della natura, della rilevanza, della complessità e della durata degli stessi; con riferimento ai ruoli di responsabile di struttura, la Commissione terrà conto altresì delle dimensioni della struttura”.*)

Così facendo, la Commissione, però, si è riservata un eccessivo spazio di discrezionalità nell’attribuzione dei punti per ciascuno titolo presentato e ciò ha consentito le irragionevoli ed ingiustificate disparità nelle valutazioni, come più avanti sarà illustrato, per quanto di interesse e con specifico riferimento ai titoli del ricorrente.

B. Sulla erroneità, illogicità ed illegittimità della valutazione dei titoli.

Venendo poi nello specifico delle valutazioni dei titoli operate dalla Commissione, di cui alla categoria B) del bando 315.57 PT, devono rilevarsi diverse e cruciali patologie (v. verbali nn. da 6 a 11 – **all. n. 8** nonché relative schede valutazioni totali titoli A e B – **all. n. 9**).

B.1. In primo luogo, è del tutto erronea, illogica, contraddittoria ed in definitiva illegittima la valutazione operata dalla Commissione con riguardo al (peraltro unico oggettivamente predeterminato) criterio della durata dell’incarico per il quale la commissione in sede di implementazione dei criteri valutativi ha stabilito che possono essere valutati solo incarichi di durata minima di due anni.

Orbene, dall’analisi dei verbali e dei curricula dei candidati, ottenuti dal ricorrente in seguito alla richiesta di “accesso agli atti”, risulta evidente che la Commissione ha incomprensibilmente, per alcuni candidati, valutato incarichi di durata inferiore ai due anni minimi richiesti.

Di seguito si riporta dettagliato elenco di tali ipotesi (candidato, numero scheda di valutazione, numero di individuazione del singolo incarico e durata dello stesso):



- Bono Giacchino (scheda 26): N. 133 (dal 9/10/2018 – 19/06/2019), N. 149 (dal 1/12/2003 – 31/08/2005), N. 154 (dal 27/10/2017 – 19/06/2019);
- Cantini Claudio (scheda 40): N. 4 (dal 30/7/2018 – 27/08/2019);
- Cavallo Eugenio (scheda 50): N. 405 (dal 8 febbraio 2017 – 31/01/2019);
- Ciampi Mario (scheda 56): N. 162 (dal 27 aprile 2018 – 31/01/2019), N. 164 (dal 1 settembre 2015 al 27 agosto 2017)
- Cicirelli Grazia (scheda 57): N. 147 (dal 10 ottobre 2018 – 12/09/2020), N. 164 (dal 1 marzo 2014 al 10 giugno 2014)
- Conte Raffaele (scheda 60): N. 106 (dal 27 marzo 2014 – aprile 2014)
- Cuscunà Massimo (scheda 67): N. 74 (dal 20 gennaio 2014 – al 20/01/2015)
- De Gregorio Daniela (scheda 77): N. 60 (dal 1 giugno 2017 al 31 marzo 2018)
- D’Elia Domenica (scheda 84): N. 115 (dal 12 giugno 2015 al 27 ottobre 2016)
- La Sala Gina (scheda 121): N. 50 (dal 18 novembre 2001 al 17 ottobre 2003)
- Lazzaroni Adriana (scheda 128): N. 58 (dal 20/09/11 al 30/09/11)
- Maiorano Vincenzo (scheda 142): N. 12 (da settembre 2016 a giugno 2018), N. 16 (dal 3 ottobre 2013 al 20 gennaio 2015)
- Marinai Elisabetta (scheda 151): N. 81 (dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016)
- Ribotti Alberto (scheda 210): N. 167 (dal 1 ottobre 2014 al 31 maggio 2015)
- Scarsi Paolo Luca (scheda 230): N. 59 (dal 15 giugno 1992 al 31 maggio 1994), N. 63 (da febbraio 2017 al 2018)
- Scavizzi Ferdinando (scheda 231): N. 77 (dal 20 settembre 2018 al giugno 2019)
- Vespini Veronica (scheda 261): N. 148 (dal 15 luglio 2011 al 30 giugno 2013), N. 154 (dal 14 dicembre 2016 al 5 dicembre 2018).

Tutti i candidati riportati in elenco hanno visto valutare ed attribuire punteggio ad incarichi con durata dichiarata inferiore ai due anni.

Emblematico è il caso del titolo N. 58 presentato dalla candidata *Lazzaroni Adriana*: in tal caso, si tratta di un incarico di appena 10 giorni (dal 20/09/11 al 30/09/11), che la Commissione ha ritenuto non solo di valutare ma anche meritevole di un punteggio pari a 2 punti.

Ancora, nel caso del titolo N. 106 del candidato *Conte Raffaele* (durata 27 marzo 2014 - aprile 2014), cui la Commissione ha addirittura ritenuto, in maniera del tutto immotivata ed illegittima, meritevole del massimo del punteggio possibile (3 punti); ciò nonostante lo stesso candidato avesse dichiarato che “l’attività non è mai partita”.

Ancora, l’operato della Commissione in sede di applicazione del criterio *de quo* risulta gravemente erroneo ed immotivato nella parte in cui ha ritenuto di poter sottoporre a valutazione anche incarichi iniziati in data successiva al 1 gennaio 2018, sebbene il bando



prevedesse che tutti i titoli e i requisiti utili dovessero essere posseduti alla data del 31/12/2019 (v. art. 2, co. 2 del bando); in tal modo evidentemente la Commissione ha valutato una pluralità di incarichi (titoli) che non raggiungevano il requisito di durata minima di due anni predeterminato dalla Commissione.

Nella tabella seguente si riporta l'elenco dei candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo superiore o uguale a 49, e dunque sono risultati idonei, con l'indicazione del punteggio che, invece, avrebbero ottenuto qualora la Commissione avesse applicato correttamente il requisito della durata minima.

N. Scheda	Cognome Nome	Titoli erroneamente valutati	Punteggio ottenuto	Punti da sottrarre	Punteggio corretto
2	Affatato Lorena	27	53	2	51
3	Aiello Maurizio	166	67	3	64
5	Allasia Paolo	166-167-181	61.5	3	58.5
9	Assante Massimiliano (*)	59-60-61-62	49.5	6	43.5
16	Basile Vito	209-210-229	67	7	60
22	Biasini Valentina	1-3	62.5	4	58.5
23	Bochicchio Giovanna	93-105	64	3	61
26	Bono Giacchino	133-135-149-154- 159	66	9	57
28	Bonora Stefano	159-160-164-165- 238	68	13.5	54.5
31	Buzzi Maria Claudia	122	64	2	62
33	Caggiano Rosa	69-97	53	2	51
40	Cantini Claudio	4-1-2-3-4-5	62.5	9	53.5
50	Cavallo Eugenio	368-405-443	66	3	63
56	Ciampi Mario	161-162-164-174- 187-192	66.5	13	53.5
57	Cicarelli Grazia	146-147-164	50	6.1	43.9
60	Conte Raffaele	106-107-108	57.5	7	50.5
63	Cornacchia Carmela	100-103-105-106	57.5	9	48.5
64	Corona Marco	41-42-43	54.5	9	45.5
67	Cuscunà Massimo	72-74-76-78	58.5	11	47.5
69	Da Deppo Vania	290-291	57.5	6	51.5



77	De Gregorio Daniela	60	56.5	3	53.5
78	De Leo Francesca	51-61-63-64	58.5	12	46.5
79	De Lucia Giuseppe	94-102-108-134-135	63	10	53
84	D'Elia Domenica	93-94-95-114-115	59.5	5	54.5
85	Della Rocca Gianni (*)	123-127-128-129-131-133	54	15.5	38.5
89	Di Marcello Sara	54	51	2	49
96	Foglini Federica	155-156-157-158	58	11	47
99	Frosini Luca	68-69-70-71-81	50.5	5	45.5
118	Jafrancesco David	521-545-546	68	4	64
119	La Guardia Dario	71	50	3	47
121	La Sala Gina	50	50.5	3	47.5
128	Lazzaroni Adriana	54-55-56-58	61	11	50
131	Lerario Antonella	133-134-135-136-138	49.5	3.5	46
139	Luperini Aldo	39	58.5	1	57.5
142	Maiorano Vincenzo (*)	1-2-7-8-9-11-12-16	65	20	45
143	Malagoli Andrea	71-78-80-81	54.5	9	45.5
199	Marchetti Andrea	Non sono indicate le date di inizio e di fine			
151	Marinai Elisabetta	69-80-81	52.5	2.5	50
153	Martelli Francesca	52	50.5	2	48.5
163	Mercatelli Luca	544-545-562	56	4.5	51.5
169	Moretti Pierfrancesco	122	68	3	65
175	Notti Emilio	42-43-62-63-64	50	5.6	44.4
186	Paolicelli Guido	66-67	52.5	4	48.5
188	Pasella Daniela	86-97	59	3.5	55.5
189	Pasetto Gaia	590-591	52.5	0.3	52.2
190	Peri Daniele		53.5	0	53.5
191	Perilli Angelo	165	64	0.1	63.9



195	Porcu Susanna		51	0	51
199	Proto Monica	153	58	1	57
203	Reggiani Lisa	26-36	50	4.5	45.5
208	Rial Michela	74-75	59	3	56
210	Ribotti Alberto	160-167	56	4.1	51.9
212	Rissotto Antonella	1	62	2	60
215	Roccaldo Marco	84	53	1	52
222	Russo Ada	81-85-88	53	2.5	50.5
223	Saccone Massimiliano	30-41	57.5	4.5	53
230	Scarsi Paolo Luca	59-63	56.5	4	52.5
231	Scavizzi Ferdinando	61-63-64-77	54.7	7	47.7
234	Scidà Alessandra	42-43	51.5	5.5	46
245	Stanghellini Giuseppe	1-1-2	66	5	61
247	Stigliano Francesco	1-5-1	61.5	6	55.5
253	Tonielli Renato	168-169-170-171-173	59.5	7	52.5
255	Trumpy Eugenio	195-196-202-211	66	6.5	59.5
260	Vergari Francesca	21-28-31-32-35-37	53	6.1	46.9
261	Vespi Veronica	124-126-148-154-157	52.2	3.6	48.6
262	Vignolo Maurizio	74-75-76-96	50.6	3.5	47.1
264	Violante Crescenzo		56.5	0	56.5
269	Zangrando Marco		55	0	55

Come si evince dalla tabella, se la Commissione avesse applicato correttamente il requisito della durata minima di due anni per la valutazione dei titoli della Sezione B, **23 tra i 68 candidati ammessi alla seconda prova (colloquio) sarebbero risultati NON IDONEI, e soltanto 3 candidati avrebbero ottenuto il punteggio inalterato.**



Si fa notare, inoltre, che aver valutato anche gli incarichi iniziati nel corso del 2019 (talvolta anche nel corso del 2020) ha determinato, fra l'altro, l'idoneità di diversi giovani candidati assunti nel CNR soltanto alla fine del 2018 (Assante Massimiliano, Della Rocca Gianni, Maiorano Vincenzo, ecc.).

Nel caso del ricorrente, invece, gli incarichi di durata inferiore ai due anni (titoli NN. 85, 93, 97, 98, 99, 100, 102, 105 e 106), non sono stati oggetto di valutazione.

Ciò, con chiara evidenza, ha determinato un'ingiustificata ed illegittima disparità di trattamento, che si è riflessa comparativamente in senso peggiorativo sulla valutazione del ricorrente e sulla sua posizione in graduatoria.

Evidente che tali irregolarità, congiuntamente alla altre di cui si dirà *infra*, hanno pesantemente alterato le graduatorie: sia quella intermedia, utile ai fini dell'ammissione alla successiva prova (colloquio), sia quella definitiva.

C. Sulla irragionevolezza, illogicità, erroneità, e conseguente illegittimità, della valutazione dei titoli presentati dal ricorrente

Venendo più specificamente alla parte che riguarda la valutazione dei titoli del ricorrente (v. Curriculum **All. n. 11**), è agevole dimostrare che la stessa evidenza palesi incongruità nelle valutazioni operate dalla Commissione, che emergono sia nel raffronto tra i diversi titoli presentati dal candidato e le correlate valutazioni, sia nel raffronto/comparazione tra i titoli presentati dal ricorrente ed i titoli equiparabili presentati da altri candidati.

Risulta, infatti, che sono stati applicati in maniera non corretta i criteri preventivamente stabiliti dalla commissione stessa per la valutazione dei titoli della sezione "B" (Natura dell'incarico in relazione al supporto alla ricerca, Rilevanza dell'incarico di responsabilità, complessità e utenza della struttura, Durata e Dimensione della Struttura).

In primo luogo, tutti gli incarichi del ricorrente (di durata superiore ai due anni) che la commissione ha ritenuto di valutare (incarichi nn. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 101 e 104), con la sola eccezione del n. 107, hanno ottenuto identico punteggio (1 punto/titolo), pur essendo molto diversi gli uni dagli altri, sia per quanto riguarda la rilevanza, la durata, la complessità, le dimensioni e l'utenza delle strutture.



C.1) In particolare, emblematico il caso della **valutazione dei titoli n. 101 e n. 103 presentati dal ricorrente.**

In entrambi i casi si tratta di incarico di “Esperto Responsabile della Sicurezza in RMN”, ai sensi del D.M. 2/8/91 (attualmente D. M. della Salute del 14 gennaio 2021), con riferimento al seguente apparecchio: “*Tomografo di Risonanza Magnetica a superconduttore da 1.5 Tesla*”.

Dunque, trattasi di **incarichi aventi identica natura ed oggetto**, con problematiche connesse alla gestione della sicurezza assolutamente identiche, ma differenti nella durata (l’incarico numero 101, infatti, ha avuto una durata di 2 anni, mentre l’incarico n. 103 ha avuto la ben più lunga durata di 10 anni e 4 mesi) e nella tipologia di Struttura (Ente) nella quale si è svolto l’incarico (il n. 101 si è svolto in un piccolo Presidio Ospedaliero dell’ASL BN, mentre il n. 103 si è svolto nell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “G. Rummo” di BN - attualmente denominata “S. Pio”) con conseguenti differenze in termini di complessità dell’incarico e dimensione ed utenza della struttura ove svolto.

Orbene, i punteggi assegnati dalla Commissione sono stati i seguenti: 1 punto per l’incarico n.101 (di 2 anni e svolto nel piccolo Presidio Ospedaliero) e 0 punti per l’incarico n.103 (di 10 anni e 4 mesi e svolto in una Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale).

L’evidente irrazionalità ed irragionevolezza delle due valutazioni non richiede alcun’altra argomentazione: non viene assegnato alcun punteggio all’incarico di oggettiva maggior rilevanza, sia in termini di complessità della struttura che di durata, mentre viene assegnato un punteggio (uno) a quello di minor rilevanza.

Dunque, se l’incarico n. 101 ha meritato una valutazione di punti 1, è del tutto evidente che la valutazione dell’incarico n. 103, di maggior rilevanza, certamente non può avere una valutazione inferiore, addirittura nulla (pari a 0) ma necessariamente superiore (dunque pari ad almeno 2, se non 3 punti).

C.2) Ancora, analoghe incongruenze risultano dal confronto tra le valutazioni dei **titoli del ricorrente numeri 92, 94 e 96.**



In tutti e tre i casi si tratta di incarichi di “Esperto in Fisica Medica-Specialista in Fisica Medica”, tutti esercitati presso la prestigiosa istituzione pubblica Universitaria A. O. U. “Federico II” di Napoli.

La posizione di cui all’incarico, prevista dal D.L. 187/2000, attualmente abrogato e sostituito dal D.L. 101/2021, fa riferimento alla figura professionale che applica i principi e le metodologie della fisica in medicina, nei settori della prevenzione, della diagnosi e della cura, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni erogate e la prevenzione dei rischi per i pazienti, gli operatori e, in generale, per la popolazione. Lo Specialista in Fisica Medica, ai sensi dell’art. 160 comma 1 del D.L. 101/2020, ha in via esclusiva la responsabilità della misura e della valutazione delle dosi assorbite dai pazienti nell’ambito delle esposizioni mediche, nonché la scelta della strumentazione da impiegarsi nell’ambito della dosimetria sul paziente e dei controlli di qualità da effettuarsi sulle attrezzature medico-radiologiche.

L’esercizio professionale specialistico della Fisica Medica, ai sensi dell’art. 159 comma 11 del D.L. 101/2020, è consentito ai laureati in fisica, in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica, iscritti all’albo istituito presso il pertinente Ordine dei chimici e dei fisici, con annotazione della specializzazione posseduta.

La rilevanza e delicatezza della funzione è del tutto evidente, ed infatti dalla stessa possono conseguire responsabilità sia civili che penali.

Ciò premesso, i titoli n.92 n.94 e n. 96 presentati dal ricorrente, avendo a riferimento i criteri definiti dal Bando e dalla Commissione di valutazione, risultano identici per quanto riguarda la “rilevanza dell’incarico di responsabilità”, “le dimensioni, la complessità e l’utenza della struttura”, ma sono invece notevolmente differenti quanto a “la natura dell’incarico in relazione al supporto alla ricerca” e la “durata dell’incarico”, come da seguente tabella esplicativa ricavata dal verbale della Commissione (n..... , all.....).

	Rilevanza incarico di responsabilità	Complessità, dimensioni e utenza struttura	Natura dell’incarico in relazione al supporto alla ricerca	Durata	Punti
n.92	Specialista Fisica Medica	AOU Federico II	Consulenza extraistituzionale <u>non</u>	5 anni	1



			<u>collegata alla ricerca</u>		
n.94	Specialista Fisica Medica	AOU Federico II	Attività istituzionale di <u>supporto alla ricerca in Medicina Nucleare</u>	12 anni	1
n.96	Specialista Fisica Medica	AOU Federico II	Attività istituzionale di <u>supporto alla ricerca in Radioterapia</u>	7,2anni	1

Ciò detto, non è chi non veda che le predette differenze tra i tre titoli rendono incongrua, irrazionale ed irragionevole una valutazione identica; come invece operato dalla Commissione. E risulta invero del tutto ragionevole una valutazione superiore degli incarichi n. 94 e n. 96, cui la Commissione avrebbe dovuto attribuire un punteggio superiore, pari ad almeno 2 punti, se non 3 punti.

C.3) Altra evidente incongruità risulta nella comparazione tra la valutazione di alcuni titoli del ricorrente con la valutazione di alcuni titoli professionalmente analoghi o simili di altri candidati.

In particolare, risulta del tutto incomprensibile la difformità di valutazioni tra le valutazioni dei titoli nn. 86, 87, 88, 89, 90, 91 del ricorrente ed il titolo n. 238 presentato dal candidato Bonora Stefano (scheda n. 28- da **all. 9**)

I titoli nn. 86, 87, 88, 89, 90, 91 sono relativi ad incarichi di “Esperto Qualificato/Esperto di Radioprotezione” (EdR), assunti dal ricorrente presso vari istituti IBB-CNR, IPCB-CNR, IMCB-CNR, ICB-CNR e AORN Rummo, di durata variabile tra i 3 e i 9 anni. Ciascun titolo è stato valutato 1 punto dalla Commissione

Il titolo n. 238, invece, si riferisce ad un incarico di “Tecnico Sicurezza Laser” (TSL) assunto dal candidato *Bonora Stefano* presso CNR-IFN a partire dal 27/07/2018, ed è stato valutato 2.5 punti.

Considerato che entrambi gli incarichi (quello del ricorrente di EdR e quello del candidato Bonora Stefano di TSL) si riferiscono alla gestione della sicurezza e della protezione degli operatori e della popolazione dai rischi connessi con l’uso di sorgenti di radiazioni



(radiazioni ionizzanti nel caso del EdR, radiazioni ottiche coerenti nel caso del TSL) e che entrambi i rischi sono contemplati nello stesso quadro normativo generale sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/08), queste difformità di valutazione, pur volendo considerare i margini di fisiologica autonomia e discrezionalità valutativa della Commissione, risultano assolutamente irragionevoli ed ingiustificati.

Si considerino infatti i seguenti parametri di valutazione previsti dal bando e dalla Commissione:

-Natura dell'incarico in relazione al supporto alla ricerca: sia gli incarichi di EdR che l'incarico di TSL sono svolti presso Istituti di Ricerca e sono necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca.

-Complessità, utenza e dimensioni delle strutture: in tutti i casi si tratta di Istituzioni pubbliche di grandi dimensioni e con un gran numero di sorgenti di radiazioni e di lavoratori addetti all'uso delle apparecchiature.

-Rilevanza dell'incarico di responsabilità: in questo caso occorre invece sottolineare che l'EdR (incarico del ricorrente) rappresenta un incarico di responsabilità molto più rilevante rispetto all'incarico di TSL.

L'EdR, infatti, è una posizione prevista dalla normativa (D. Lgs. 101 del 31/07/2020, entrato in vigore il 27 agosto 2020; precedentemente D. Lgs. 230 del 17/03/1995, e ss. mm. ed ii.; dlgs n.81/08) che, considerati i suoi riflessi sugli obblighi di prevenzione sui luoghi di lavoro prevede anche responsabilità penali in capo al soggetto incaricato in caso di inadempienza;

-Durata degli incarichi. Anche in questo caso occorre evidenziare che l'incarico del candidato Bonora Stefano ha una “durata valutabile” pari a soli 1 anno e 5 mesi, mentre gli incarichi del ricorrente hanno durate che vanno dai 3 anni del N.89 agli 8,5 anni del N.91. Le differenze di valutazione sono ancor più sorprendenti se si considera che per gli incarichi di EdR sono richiesti dei percorsi formativi e abilitanti indiscutibilmente più complessi ed impegnativi rispetto a quanto previsto per il TSL.

Infatti attualmente la normativa sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/08) non prevede né uno specifico titolo abilitante per la figura del TSL, né un percorso formativo prestabilito. Esiste soltanto un Documento CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione)



che indica come unici requisiti per il TSL l'aver seguito uno specifico corso di formazione teorico-pratico con relativo esame finale della durata di 40 ore, e l'aver svolto per un anno attività di sorveglianza fisica delle radiazioni ottiche coerenti.

Per l'EdR, invece la normativa (D.L. 101/2020) prevede requisiti professionali ben più stringenti, e in particolare:

- laurea magistrale in Fisica, in Chimica o in Ingegneria,
- iscrizione al relativo ordine professionale,
- tirocinio specifico di 120 giorni lavorativi per ogni grado di abilitazione (360 giorni lavorativi per il III grado), propedeutico all'esame di abilitazione,
- esame di abilitazione, il superamento del quale permette l'iscrizione nell'apposito elenco nazionale, tenuto dal Ministero del Lavoro. Nel dettaglio, come specificato all'articolo 129 del D.L 101/2020, sono diversi i gradi di abilitazione:
 - I grado: per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 kV;
 - II grado: per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV o da materie radioattive (incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo);
 - II grado sanitario: per la sorveglianza fisica delle sorgenti di radiazioni diverse da quelle sopra menzionate e che siano utilizzate a fini medici, all'interno di strutture sanitarie;
 - III grado: per la sorveglianza fisica di particolari impianti (quali: complessi nucleari sottocritici, impianti di gestione del combustibile esaurito, impianti nucleari di potenza, di ricerca, per il trattamento di combustibili irradiati, impianti per la preparazione e fabbricazione di materie fissili speciali e dei



combustibili nucleari, reattori nucleari) e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle sopra menzionate.

N.B. il ricorrente è in possesso del massimo grado di abilitazione (III grado).

In conclusione, il confronto fra i titoli di Esperto di Radioprotezione del ricorrente (nn. 86, 87, 88, 89, 90, 91 - 1 punto/titolo) e il titolo di Tecnico per la Sicurezza Laser del candidato *Bonora Stefano* (n.238 - 2.5 punti), rivela una ingiustificata disparità di valutazione da parte della Commissione. Anche in questo caso, dunque, risulta assolutamente ragionevole almeno assegnare ai titoli nn. 86, 87, 88, 89, 90, 91 una valutazione uguale a quella del titolo n. 238 del candidato Bonora Stefano e, dunque, almeno con un punteggio pari a 2.5 punti per ciascuno dei titoli.

Per tutto quanto sopra chiarito, e con riferimento alla parte relativa ai titoli di cui al punto B del bando, le valutazioni dei titoli del ricorrente risultano incongrue, immotivate e in definitiva illegittime. Ciò evidentemente inficia irrimediabilmente la valutazione del ricorrente che, con ogni probabilità, per non dire con certezza, avrebbe avuto diritto ad essere incluso tra i candidati ammessi alla seconda prova (colloquio). Ed invero, e limitandosi ad una prudente correzione dei punteggi assegnati al ricorrente – secondo quanto chiarito ed ipotizzato poc'anzi - il punteggio relativo ai titoli della sezione B presentati dal ricorrente, corretto per le irregolarità ci sui sopra, risulterebbe pari a punti 27 (ridotti a **punti 25**, massimo attribuibile a tali titoli). Infatti, ai 14 punti assegnati dalla commissione, andrebbero aggiunti i seguenti punteggi:

- 2 punti per l'incarico N.103
- 2 punti per la rivalutazione degli incarichi N.94 e N. 96
- 9 punti per la rivalutazione dei titoli NN. 86, 87, 88, 89, 90, 91.

Il punteggio complessivo (Sezione A + Sezione B + Sezione C) del ricorrente risulterebbe dunque pari a:

punti 12.5 - Sezione A

punti 25 - Sezione B (sarebbero 27 ma ridotti a 25, punteggio max attribuibile)

punti 14 - Sezione C



per un totale di **51.5 punti**, superiore alla soglia (49 punti) stabilita per l'accesso alla prova successiva.

Fermo restando che, in ogni caso, per quanto sopra chiarito, a ciò si aggiunge anche l'ulteriore circostanza delle errate valutazioni di numerosi titoli della sezione B del bando, in relazione alla erronea considerazione del criterio della durata minima (v. *retro*).

A quest'ultimo proposito si evidenzia altresì che nella graduatoria finale risultano vincitori o comunque idonei/valutati candidati per i quali una corretta valutazione dei titoli avrebbe prodotto un risultato ben diverso, dal momento che non avrebbero nemmeno potuto essere ammessi alla prova del colloquio.

In particolare i candidati **Assante Massimiliano, Cicirelli Grazia, Cornacchia Carmela, Corona Marco, Cuscunà Massimo, De Leo Francesca, Della Rocca Gianni, Foglini Federica, Frosini Luca, La Guardia Dario, La Sala Gina, Lerario Antonella, Maiorano Vincenzo, Malagoli Andrea, Martelli Francesca, Notti Emilio, Paolicelli Guido, Reggiani Lisa, Scavizzi Ferdinando, Scidà Alessandra, Vergari Francesca, Vespini Veronica e Vignolo Maurizio** dovrebbero essere esclusi dalla graduatoria finale in quanto alla valutazione dei titoli non raggiungerebbero la soglia dei 49 punti.

Inoltre i seguenti candidati risultati vincitori: **Da Deppo Vania, Ciampi Mario e De Lucia Giuseppe**, non si classificherebbero tra le prime 38 posizioni utili e, pertanto, non sarebbero vincitori del concorso.

D) Sul risarcimento del danno

In ogni caso e comunque, si chiede di voler accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno subito dal ricorrente in ragione della condotta illegittima del CNR.

Quest'ultima, infatti, oltre che con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., contrasta chiaramente anche con i principi di buona fede e correttezza che, ex art. 1175 e 1375 cod. civ., dovrebbero comunque presiedere ai rapporti tra l'Amministrazione datrice di lavoro e i propri dipendenti.

In tal senso Cass. 30 settembre 2009, n. 20979 per la quale sussiste, per l'amministrazione datrice di lavoro, l'obbligo di osservare le “*clausole generali di correttezza e buona fede di*



cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost..." (Cass. 30 settembre 2009, n. 20979);

Va altresì considerato che i richiamati principi (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., obbligano la P.A. nelle valutazioni, anche comparative, ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, sicché ove l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella formazione della graduatoria in presenza di posizioni uguali, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (Cass. 14 aprile 2008, n. 9814; Cass. 12 ottobre 2010, n. 21088).

Tanto premesso, il ricorrente ha diritto a vedersi risarcito il danno per equivalente. La disparità di trattamento della quale il ricorrente è stato vittima, risultante dalle molteplici censure sopra sviluppate, rende evidente la violazione delle regole di buona fede e correttezza che il datore di lavoro, a maggior ragione se si tratta di una pubblica amministrazione, deve sempre osservare nei rapporti con il lavoratore, che aspira legittimamente al riconoscimento di taluni benefici.

Il risarcimento dovrà essere commisurato alla cd. *perdita di chance*, derivante dalla mancata ammissione del ricorrente alla seconda prova del colloquio, ad esito della quale avrebbe potuto risultare tra i vincitori della selezione ed acquisire dunque la posizione economica superiore.

La fattispecie della perdita di chance è costituita dalla lesione del diritto alla possibilità perduta di ottenere un risultato utile.

Ovviamente, quando si discorre di "*perdita della possibilità di ottenere un risultato utile*" non si può affermare con certezza che l'evento si sarebbe sicuramente verificato, ma occorre valutare se il lavoratore, tenuto conto della particolare situazione concreta, ha perso delle chance, che statisticamente aveva, di ottenere un risultato utile.

In tal senso, la Cassazione, sentenza n. 4100 del 18.02.2020, afferma che il lavoratore che lamenta la violazione dei criteri di correttezza e buona fede in ordine allo svolgimento delle procedure e al rispetto della «*par condicio*» fra gli aspiranti ad una promozione, "*ha l'onere di provare anche gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo del probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la*



promozione, atteso che la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., presuppone che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile”.

Una volta provato che in assenza della lesione subita l'utilità si sarebbe potuta realisticamente ottenere, occorre, per quantificare il risarcimento del danno utilizzare il criterio della percentuale di possibilità di ottenere detto risultato utile.

Sul punto, Cass., 27.3.2014, n. 7195: *«soltanto in questa fase successiva ed ulteriore, che è quella della quantificazione del risarcimento, torna rilevante l'idoneità della chance a produrre il risultato utile, nel senso che l'entità del risarcimento andrà commisurata al danno quantificato in ragione della maggiore o minore possibilità di ottenere quel risultato, misurata eventualmente in termini percentuali».*

Tanto premesso, nel caso che ci occupa, preliminarmente si evidenzia come una corretta valutazione dei titoli presentati dal ricorrente, avrebbe potuto portare ad un punteggio totale, per la prima fase della selezione, di **51.5 punti**, superiore alla soglia (49 punti) stabilita per l'accesso alla prova successiva.

In ordine agli elementi presuntivi della ragionevole possibilità/probabilità di superare il colloquio, va considerato che:

- il ricorrente vanta una ultraventennale esperienza (22 anni) nel settore del bando (“tecnologico/supporto alla ricerca”); tant'è che lo stesso ha diritto ad un punteggio aggiuntivo, a titolo di valorizzazione della professionalità acquisita presso il CNR (come da bando: art. 5.11), di 8 punti su 10;
- lo stesso ha ottenuto 12.5 punti su 15 nella valutazione dei titoli della sezione “A” (prodotti scelti) del bando;
- che, ancora, lo stesso ha diritto, per i motivi esposti in ricorso, ad un punteggio addirittura superiore al massimo possibile (25 punti) nella categoria di titoli “ruoli e responsabilità” (sezione “B” del bando),
- che dalla graduatoria finale debbono essere esclusi numerosi candidati, tra cui alcuni vincitori di concorso, che non raggiungerebbero il punteggio minimo per essere ammessi al colloquio.

Tanto considerato, dagli elementi fattuali ricordati *“più probabile che non”* che il ricorrente raggiunga almeno il punteggio minimo attribuibile al colloquio (14 su 20



attribuibili) che sarebbe comunque sufficiente all'ottenimento del risultato di risultare vincitore di concorso.

In relazione alla quantificazione del danno si evidenzia come, per le ragioni dianzi esposte, la percentuale di probabilità di ottenere il risultato utile della progressione sia alta e, pertanto, il ristoro per la preclusione della possibilità di ottenere i benefici connessi alla progressione di carriera, a far data dal primo gennaio 2021 (come da bando, data di decorrenza del nuovo inquadramento dei vincitori della selezione), va, ancorchè equitativamente, parametrato all'incremento di euro **3.332,74** (differenza tra il III livello, sesta fascia stipendiale – con stipendio annuo tabellare pari a euro **46.089,31** ed il II livello, quarta fascia stipendiale con stipendio annuo tabellare pari a euro **49.422,05**) annuo.

Inoltre, vanno anche valutati gli ulteriori incrementi, ben più consistenti, che si sarebbero concretizzati, in favore del ricorrente, nel corso degli anni successivi a causa dell'automatico passaggio di fascia economica (quinta fascia - euro 55.641,96, - dopo 4 anni; sesta fascia - euro 60.780,57 - dopo altri 5 anni; settima ed ultima fascia - euro 67.360,15 - dopo altri 8 anni).

Il tutto in una stima di una perdita economica pari ad euro 80.000,00 euro, di cui si chiede il ristoro integralmente o nella misura percentuale ritenuta equa.

Il computo è stato elaborato considerando otto anni, perché lo scatto di fascia tra la VI (attuale) e la VII (futura) si concretizza, come da contratto collettivo, appunto, in otto anni (cfr. Tabella A3.2- Incrementi mensili della retribuzione tabellare).

Tanto premesso, l'esponente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

a codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente ricorso voglia così provvedere:

- a) accertare e dichiarare**, per tutte le ragioni esposte, l'illegittimità della graduatoria finale, di cui al **provvedimento del Direttore Generale Prot. AMMCNT n. 0037040/2021 del 20/05/2021 - Pubbl. sul sito URP-CNR in data 20/05/2021, a chiusura** della *“procedura selettiva, per titoli e colloquio, per n. 70 posizioni complessive di primo tecnologo, II livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma*



5, del ccnl istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006, di cui n. 38 posti per il settore tecnologico “supporto alla ricerca” bandito dalla convenuta in data 06.08.2020 (bando n. 315.57 pt);

b) accertare e dichiarare l'erroneità e conseguente illegittimità delle schede relative ai seguenti ai candidati, con specifico riferimento ai titoli di seguito indicati:

- Bono Giacchino: N. 133, N. 149, N. 15;
- Cantini Claudio: N. 4;
- Cavallo Eugenio: N. 405;
- Ciampi Mario: N. 162, N. 164;
- Cicirelli Grazia: N. 147, N. 164;
- Conte Raffaele: N. 106;
- Cuscunà Massimo: N. 74.
- De Gregorio Daniela: N. 60;
- D'Elia Domenica: N. 115;
- La Sala Gina: N. 50;
- Lazzaroni Adriana: N. 58;
- Maiorano Vincenzo: N. 12, N. 16;
- Marinai Elisabetta: N. 81;
- Ribotti Alberto: N. 167;
- Scarsi Paolo Luca: N. 59; N. 63;
- Scavizzi Ferdinando: N. 77;
- Vespini Veronica: N. 148, N. 154;
- Conte Raffaele: N. 106

Nonché di tutte le altre schede, tra le quali quelle indicate nella tabella sopra riporta sub B.1), nelle quali risulta che la Commissione ha illegittimamente valutato tra i titoli presentati gli incarichi di durata inferiore a quella minima prevista nei criteri fissati dalla Commissione;

c) Accertata e dichiarata, per gli esposti motivi, l'erroneità e conseguente illegittimità della scheda di valutazione dei titoli del ricorrente (scheda n. 200), con particolare



riferimento ai titoli nn. 86,87,88,89,90,91,94,96,103, accertare e dichiarare, per l'effetto, che doveva essere riconosciuto l'ulteriore punteggio di 2 punti per l'incarico N.103, 2 punti per la rivalutazione degli incarichi N.94 e N.96, 9 punti per la rivalutazione dei titoli NN. 86, 87, 88, 89, 90, 91;

- d) accertare e dichiarare** che il punteggio complessivo ad esito della prima fase di valutazione dei titoli e del curriculum del ricorrente (Sezione A + Sezione B + Sezione C) è pari a complessivi **51.5 punti**, di cui punti 12.5 (Sezione A), punti 25 (Sezione B), punti 14 (Sezione C).
- e) Per l'effetto, accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente ad essere ammesso alla seconda fase della selezione (colloquio) dalla quale è stato illegittimamente estromesso
- f) Ordinare** all'ente convenuto di procedere alla ripetizione delle prove selettive, in ogni caso e comunque per il ricorrente e per tutti i candidati di cui sarà accertata, per i motivi esposti in ricorso, l'erronea ed illegittima valutazione.
- g) tutto quanto sopra, previa occorrendo disapplicazione e/o annullamento e/o declaratoria di inefficacia di tutti gli atti sopra indicati e di quelli presupposti.**
- h) adottare** ogni provvedimento utile a tutelare la posizione giuridica dell'esponente.
- g) condannare, per le ragioni esposte sub D,** il CNR a risarcire al ricorrente il danno subito da liquidare in una percentuale parametrata ad euro 80.000,00, ovvero in via equitativa, per le ragioni esposte sub D).

Con espressa riserva di agire in successivo giudizio per richiedere il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti a causa del comportamento illegittimo della resistente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con distrazione.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è indeterminato e che il contributo da versare è pari ad euro 259,00.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti

1. Bando
2. Provvedimento nomina Commissione esaminatrice
3. Verbale Commissione esaminatrice n. 1 (articolazione criteri di valutazione)
4. Verbale n. 7



5. Scheda n. 200 (totali valutazioni Titoli A e B del ricorrente)
6. Graduatoria finale
7. Ammissione Accesso atti
8. Verballi Commissione esaminatrice da n. 6 a n. 11
9. Schede totali valutazione titoli concorrenti cat. A, B e C 315.57 PT
10. Comunicazione esclusione dott. Punzo
11. Curriculum con titoli presentati dott. Punzo
12. Cedolino paga dott. Punzo
13. Curriculum con titoli presentati altri candidati
14. CCNL Ricerca

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità della PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER N. 70 POSIZIONI COMPLESSIVE DI PRIMO TECNOLOGO, II LIVELLO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5, DEL CCNL ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DEL 7 APRILE 2006, DI CUI N. 38 POSTI PER IL SETTORE TECNOLOGICO "SUPPORTO ALLA RICERCA" bandito dalla convenuta in data 06.08.2020 (BANDO N. 315.57 PT) - ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia tutti i candidati che abbiano presentato regolare domanda di partecipazione o, almeno, tutti i candidati che si siano classificati nella graduatoria finale del concorso

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza sarebbe estremamente difficile nei modi ordinari, non soltanto in ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma soprattutto per la difficoltà di identificarli tutti e di reperire tutti gli indirizzi in tempo utile;

CONSIDERATO CHE

- Ai sensi dell'articolo 150, comma 1, c.p.c. "quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di



identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”;

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e comunque la pubblicazione sulla G.U. appare molto onerosa per il ricorrente;

- già l'articolo 12 della L. n. 205/2000 aveva previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- la Giurisprudenza, sia amministrativa che civile ordinaria ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso del testo integrale sul sito Internet dell'amministrazione o ente interessati al procedimento di cui si controverte (cfr. TAR Lazio 176/09, 177/09, 178/09; Trib. Bari, 18.11.2019: Trib. Bari, 14.05.2015: Trib. Venezia 21.05.2012);

- tale forma di notifica (con pubblicazione sul sito Internet) continua ad essere utilizzata dal Giudice amministrativo nonché dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori

FORMULANO ISTANZA

Affinché l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.,

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso e dell'emanando decreto nei confronti di tutti gli artisti che hanno presentato domanda al concorso de quo, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del CNR del testo integrale dei seguenti elementi:

1) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede nonché numero di registro generale del ricorso e della data di udienza;



- 2) indicazione delle generalità del ricorrente e dell'Ente intimato;
 - 3) sunto dei motivi di ricorso;
 - 4) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i candidati che abbiano presentato regolare domanda di partecipazione alla selezione di cui al bando n. 315.57 PT del 06.08.2020”;
 - 5) testo integrale del ricorso e decreto di fissazione di udienza.
- Con ogni più ampia riserva e salvezza, anche di carattere istruttorio

Napoli, 12 luglio 2021

Avv. Michele Cuoco

